



# Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore

Alle Istituzioni AFAM  
c.a. dei Direttori  
c.a. dei Presidenti  
c.a. del personale EP

## Oggetto: Orario di lavoro personale tecnico-amministrativo. Chiarimenti.

Con riferimento all'oggetto, al fine di garantire uniformità di applicazione della disciplina contrattuale, si rappresenta quanto segue.

### RIPOSI COMPENSATIVI PERSONALE EP

Per opportuna conoscenza si trasmette il parere ARAN n. 0015436/2022 relativo all'orario del personale appartenente ai profili di Direttore amministrativo (EP2) e Direttore di ragioneria (EP1), con il quale viene chiarito che l'indennità di amministrazione, prevista dall'art. 40 del CCNL AFAM 2005, è onnicomprensiva, con la conseguenza che le ore lavorate oltre l'orario minimo di 36 ore settimanali non possano essere pagate e non danno luogo a recupero o riposi compensativi comunque denominati. I giorni di assenza dal servizio devono quindi essere giustificati facendo ricorso ad altri istituti (ferie, permessi, eccetera).

### RIDUZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO A 35 ORE SETTIMANALI

A fronte di numerosi quesiti pervenuti allo scrivente Ufficio, si specifica che la riduzione dell'orario a 35 ore è prevista dall'articolo 38 del CCNL AFAM 2005 nelle istituzioni con orario di servizio giornaliero superiore a 10 ore per almeno tre giorni a settimana.

È compito di tali istituzioni individuare concretamente il personale che può usufruire della riduzione, il quale corrisponde:

- al personale il cui orario individuale risente di significative oscillazioni, le quali sono finalizzate all'ampliamento dei servizi all'utenza o sono particolarmente gravose;
- al personale con orario articolato su più turni (ossia personale che mediante due o più turni, non fissi<sup>1</sup>, copre con continuità un orario di servizio prolungato), anch'essi finalizzati all'ampliamento dei servizi all'utenza o particolarmente gravosi.

L'individuazione del personale destinatario della riduzione d'orario non ha effetto retroattivo.

Distinti saluti.



Firmato digitalmente da  
COVOLAN MICHELE  
C=IT  
O=MINISTERO  
DELL'UNIVERSITA' E DELLA  
RICERCA

IL DIRIGENTE  
*dott. Michele Covolan*

<sup>1</sup> Con "turno non fisso" si intende una turnazione dell'orario del lavoratore. Ad esempio: alcuni giorni mattino e altri pomeriggio, oppure una settimana mattino e la settimana successiva pomeriggio, eccetera.